LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2017
Emanato con Decreto Rettorale n. 9 del 9 marzo 2017 e
Integrato con il Decreto Rettorale n. 18 del 14 aprile 2020
Integrato con il Decreto Rettorale n.13 del 19 aprile 2021
Integrato con i Decreti Rettorali n. 31 e n. 32 del 20 luglio 2021
Integrato con Decreto Rettorale n. 162 del 23 novembre 2023
Integrato con Decreti Rettorali dal n. 1 al n. 5 dell'8 gennaio 2025
Integrato con Decreti Rettorali dal n. 69 al n. 76 del 7 luglio 2025
Integrato con Decreti Rettorali dal n. 80 al n. 86 dell'8 luglio 2025
Integrato con Decreti Rettorali dal n. 147 al n. 158 del 28 ottobre 2025

Art. 1

Autonomia Didattica

1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e dello Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso la Libera Università degli Studi di Enna "Kore", i quali afferiscono ad una delle facoltà o dipartimenti istituiti ed attivi nell'Ateneo.

2 L'Università di Enna comprende le seguenti strutture dipartimentali:

a. Facoltà di Ingegneria e Architettura;

b. Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società;

c. Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche;

d. Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione

e. Facoltà di Medicina e Chirurgia.

3 Ad ogni facoltà o dipartimento afferiscono i corsi di laurea e di laurea magistrale elencati nell'Allegato A al presente Regolamento . Gli ordinamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ufficiali sono quelli risultanti sull'apposito sito web del Ministero.

4 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) ed e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 14 dello Statuto dell'Università, le facoltà hanno struttura dipartimentale.

Alle facoltà e ai dipartimenti sono contestualmente attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Ciascuna facoltà o dipartimento assegna ad ogni docente il carico didattico necessario nei singoli corsi di studio attivi nell'Ateneo, indipendentemente dall'afferenza dei corsi stessi.

Art. 2

Orientamento e tutorato

1 L'Università Kore di Enna promuove, favorisce ed agevola la scelta consapevole dei percorsi universitari e assicura servizi di accoglienza e tutorato volti a prevenire il ritardo negli studi e i fenomeni di disagio e di dispersione.

2 A livello centrale l'UKE promuove e realizza apposite iniziative di orientamento e counseling mediante servizi interfacoltà a ciò dedicati, nonché strutture per le attività di tirocinio e di job-placement e per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3 I servizi interfacoltà operano per garantire a tutti gli studenti dell'Università di Enna pari opportunità nella partecipazione alla comunità universitaria e nella fruizione delle attività didattiche, affinché il grado e il livello di partecipazione non siano negativamente influenzati dalle differenze di razza, sesso, nazionalità, religione, condizioni personali economiche e psicofisiche.

4 L'orientamento ha lo scopo di diffondere tutte le informazioni ritenute utili relative all'offerta formativa dell'Università di Enna ed è volto, in particolare, ad aiutare gli studenti (sin dagli ultimi anni della scuola secondaria superiore) nella scelta del corso di studi, nonché a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli accademici presso l'Università di Enna.

5 Il tutorato concerne l'accoglienza e il sostegno agli studenti nelle attività di apprendimento ed in quelle di tirocinio, al fine di prevenire e ridurre gli abbandoni e il divario tra la durata normale e quella reale dei corsi di studio.

6 Indipendentemente dalle azioni del servizio interfacoltà di orientamento e tutorato, è comunque dovere di ogni docente dell'Università pianificare, rendere pubbliche e svolgere, nell'ambito dei propri compiti e nei limiti del tempo disponibile, attività di orientamento e tutorato.

Art. 3

Corsi di studio e titoli rilasciati dall'Università di Enna

1 L'Università degli studi di Enna "Kore", al termine dei rispettivi corsi, rilascia i seguenti titoli di studio:

a. laurea (L)

b. laurea magistrale (LM)

c. diploma di specializzazione (DS)

d. dottorato di ricerca (Dott.Ric./Ph.D.)

L'Università degli studi di Enna "Kore" istituisce inoltre corsi di perfezionamento e Master universitari di primo e di secondo livello.

2 I corsi di laurea sono volti ad assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche, stabiliscono le modalità di verifica dell'acquisizione delle competenze linguistiche.
La conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea può anche essere richiesta tra i requisiti di ammissione al corso di studio.

3 I corsi di laurea magistrale mirano a fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
La durata normale dei corsi di laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, è di due anni.
Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 CFU, previsti dallo specifico ordinamento, comprensivi di una tesi originale.
Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, previsti dallo specifico ordinamento, comprensivi di una tesi originale.
La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.

4 Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
Per conseguire il Diploma al termine del corso di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

5 I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.
A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (che viene abbreviato con le diciture "Dott.Ric.", ovvero "Ph.D.").

6 L'Università degli studi di Enna "Kore" istituisce e disciplina inoltre corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, può essere rilasciato il diploma di master universitario di primo e di secondo livello. I Master universitari, di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9, del D.M. 270/2004, sono disciplinati dai relativi regolamenti. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea triennale; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
I corsi di master possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con altre Università, istituti di formazione o enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
I corsi di master sono attivati con Decreto del Rettore, che determina anche le attività previste, previa delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

7 L'Ateneo può attivare corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.
Al termine del corso l'Università rilascia il relativo attestato delle attività svolte.

8 I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio dello stesso livello ed appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali, vengono rilasciati in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali e sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze culturali, scientifiche e professionali, che sono deliberate, su proposta delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico. Tali denominazioni vengono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, nel titolo di studio corrispondente accanto all'indicazione della Classe di appartenenza.

9 L'Università degli studi di Enna "Kore" assicura periodicamente la revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 4

Rilascio titoli congiunti con altri atenei e doppio titolo

1 Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento generale di ateneo, l'Università degli studi di Enna "Kore" può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.

2 Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati con le Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

3 Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei sistemi di valutazione adottati per le attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo articolo. Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.

4 Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate.

Art. 5

Allegato bilingue ai titoli di studio (diploma supplement)

1 L'Università degli studi di Enna "Kore", su richiesta dello studente, rilascia il supplemento al diploma di ogni titolo di studio (*diploma supplement*) in italiano e in inglese, o in altra lingua in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

2 Il modello si ispira a quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana vigente ed eventuali successive modifiche.

Art. 6

Ordinamenti dei corsi di studio

1 L'ordinamento didattico di ciascun corso di studi, coerentemente con le indicazioni di legge e regolamentari, deve dare conto almeno dei seguenti elementi:

a. la denominazione del corso;

b. la classe o le classi di appartenenza del corso di studi;

c. la facoltà che attiva il corso di studi o le facoltà che lo attivano congiuntamente;

d. gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento, obbligatorio per i corsi regolati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali. Essi ne evidenziano la specificità dell'offerta didattica. L'ordinamento individua altresì:

e. le conoscenze richieste per l'accesso;

f. gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

g. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;

h. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

i. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori Scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Art. 7

Regolamento didattico di facoltà e dei corsi di studio

1 Il regolamento didattico di facoltà e quello dei corsi di studio disciplinano le competenze ed i compiti attribuiti dallo Statuto e dal presente regolamento didattico ai relativi organi.

2 Nei regolamenti didattici di facoltà e dei corsi di studio sono fatte salve le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali nelle convenzioni per l'attivazione di corsi di studio interateneo.

Art. 8

Funzioni ed organi della facoltà

1 Nell'ambito delle funzioni didattiche le facoltà hanno il compito primario di promuovere ed organizzare le attività per il conseguimento dei titoli accademici e tutte le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di monitorare i risultati conseguiti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e nel rispetto di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.

2 Gli organi di facoltà e le relative competenze sono indicati nello Statuto.

3 Ciascuna facoltà si dota di un proprio regolamento in conformità alle previsioni contenute nello Statuto, nel regolamento generale e nel presente regolamento didattico.

4 Il regolamento didattico di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento. Ad esso possono essere attribuite funzioni delegate dal consiglio di facoltà ad eccezione delle materie contemplate nei punti 3 e 5 del comma 2 dell'art. 15 dello Statuto. Nel caso i regolamenti di facoltà prevedano funzioni delegate al consiglio di presidenza, quest'ultimo deve avere una composizione che assicuri la partecipazione di tutte le componenti presenti nel consiglio di facoltà.

5 Il consiglio di facoltà si riunisce con la sola presenza dei rappresentanti dei docenti in tutti i casi nei quali l'argomento concerna il reclutamento dei docenti, l'attribuzione ad essi dei carichi didattici e la nomina nelle commissioni d'esame, nonché il conferimento dei titoli di cultore della materia.

Art. 9

Coinvolgimento degli studenti nella organizzazione delle attività didattiche

1 In coerenza con la propria visione della comunità accademica, l'UKE favorisce il coinvolgimento degli studenti nella organizzazione e nel funzionamento didattico delle facoltà. A tal fine, i regolamenti di facoltà prevedono e disciplinano il funzionamento di commissioni didattiche paritetiche costituite da docenti e studenti. Esse hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente, problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualità che compongono i singoli corsi.

2 La composizione e la formazione delle Commissioni paritetiche di Facoltà sono disciplinate nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo.

3 Si applicano alle commissioni paritetiche i criteri di funzionamento previsti nel regolamento generale di ateneo per gli organi di valutazione.

Art. 10

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1 I corsi di studio sono strutturati nel rispetto delle norme generali di legge, dei regolamenti e dei decreti ministeriali che concernono i relativi ordinamenti. Per ciascun corso di studi, il corrispondente regolamento didattico è approvato dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà ed emanato con decreto del rettore, previo esame del consiglio di amministrazione dell'Università. Il decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione.

2 I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti. Le disposizioni dell'ordinamento relative alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del corso di studi previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico. In particolare:

a. determinano gli obiettivi formativi specifici;

b. indicano i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente;

c. precisano, nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico, le attività formative previste ed elencano gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, i crediti formativi universitari nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;

d. indicano le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, ai fini del calendario didattico e degli esami;

e. individuano i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

f. determinano la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e degli esami;

g. assicurano la coerenza fra gli specifici obiettivi formativi programmati e i crediti assegnati alle attività formative.

h. indicano le disposizioni relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;

i. indicano le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero;

j. indicano le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, competenze e abilità professionali, o di esperienze di formazione pregressa, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

k. definiscono i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7) p) gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

l. indicano altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

m. indicano le caratteristiche della prova finale.

3 I regolamenti didattici assicurano inoltre che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 dello stesso D.M., secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi formativi.

4 I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i criteri di accesso che devono prevedere i requisiti curriculari indispensabili, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Art. 11

Competenze dei consigli di corso di studi

1 I consigli di corso di studi hanno funzioni di coordinamento delle attività didattiche, con particolare riferimento alle funzioni di orientamento, insegnamento, tutorato e mobilità nazionale e internazionale, valutazione, riconoscimento dei crediti formativi. Ai Consigli di corso di studi spetta inoltre l'esercizio ottimale delle competenze organizzative e decisionali ad essi comunque rimesse dai regolamenti, dalle linee guida, dalle direttive e dalle deliberazioni dell'Università e da eventuali deleghe ricevute dal Consiglio di Facoltà. Curano, in particolare:

a. il riconoscimento degli studi compiuti in altri atenei e l'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito delle previsioni di legge e secondo i criteri fissati ai successivi articoli del presente regolamento;

b. i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;

c. il rilascio del nulla osta agli studenti per lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale *(learning agreement);*

d. lo schema di ordinamento degli studi;

e. i criteri dettagliati di ammissione degli studenti;

f. i criteri di organizzazione e di funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;

g. le proposte di eventuali attività didattiche integrative;

h. l'organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;

i. l'assistenza scientifica agli studenti laureandi.

Art. 12

Crediti formativi universitari

1 L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU). Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer System) e pertanto un CFU equivale a un credito ECTS.

2 Ad un CFU corrispondono convenzionalmente, salvo diversa disposizione emanata con legge o con decreto ministeriale, 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, comprensive delle ore di lezione frontale, di norma in numero di sei, e delle ore di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi incluse le ore di studio individuale.

3 Per ciascun corso di studi, deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale o di gruppo autogestito una frazione congrua dell'impegno orario complessivo, non inferiore in ogni caso al cinquanta per cento. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4 La quantità media di impegno complessivo svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti. I regolamenti dei singoli corsi di studio di durata superiore ad un anno possono eccezionalmente prevedere una distribuzione non paritaria dei crediti annuali, caratterizzata tuttavia da una differenza per eccesso o per difetto non superiore a 3 crediti per anno.

5 Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti e dei relativi moduli.

6 A ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero di crediti formativi, la cui quantificazione deve essere inoltre coerente con il carico didattico previsto per lo studente. Non sono consentite, salvo deroghe adottate dal senato accademico e rese esecutive dal consiglio di amministrazione, la polverizzazione dei crediti, la parcellizzazione delle attività formative e la proliferazione delle prove di esame.

7 In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Sono esclusi dal computo del numero massimo degli esami, oltre alla prova finale, gli accertamenti relativi alle ulteriori competenze informatiche, relazionali e linguistiche.
Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode.

8 Le delibere concernenti ulteriori attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto sono adottate dal senato accademico e rese esecutive dal consiglio di amministrazione.

9 La conoscenza obbligatoria della lingua inglese, anche in relazione al *diploma supplement*, deve essere prevista di norma non inferiore al livello "B1" per le lauree triennali e al livello "B2" per le lauree magistrali, descritto nel *Quadro di riferimento delle lingue* del Consiglio d'Europa.

10 Nei corsi di studio nei quali non sia previsto l'insegnamento della lingua inglese quale settore scientifico-disciplinare, l'idoneità è rilasciata agli studenti dal centro linguistico dell'Università (CLIK, centro linguistico interfacoltà Kore), che provvede in proposito a pianificare e tenere le necessarie attività didattiche e le esercitazioni ed a curare la valutazione degli apprendimenti, in accordo con i livelli e i crediti assegnati nei singoli regolamenti di corso di studi. Le modalità di rilascio dell'idoneità linguistica sono disciplinate nel relativo regolamento.

Art. 13

Acquisizione e riconoscimento dei crediti formativi

1 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame mediante colloquio ovvero di altre prove di verifica del profitto esplicitamente previste dal regolamento didattico di corso di studi.

2 Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati rispettando le propedeuticità e i criteri di cui ai commi seguenti.

3 I regolamenti didattici possono prevedere, relativamente ai corsi della stessa classe, il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e ambito. In ogni caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuta allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.

4 Per i corsi di diversa classe i regolamenti didattici fissano criteri di riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.

5 Quando, applicati i criteri suddetti, residuino altre attività formative, il consiglio di corso di studi può riconoscerle valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali tra i percorsi posti in comparazione, come risultano dagli atti resi disponibili al consiglio stesso. Questa possibilità è applicata di norma in modo particolarmente favorevole allo studente relativamente a corsi della stessa classe.

6 Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, il consiglio di corso di studi individua le modalità dell'integrazione in base al singolo settore scientifico disciplinare.

7 Il consiglio di facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La dichiarazione di obsolescenza ha luogo solo previa acquisizione del parere del dipartimento di riferimento del settore scientifico-disciplinare cui i crediti si riferiscono.

8 I regolamenti didattici dei corsi di studi organizzati sulla base di convenzioni interateneo o di intese internazionali fissano i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri corsi di studio, anche della stessa classe ove indicata, perseguendo le finalità della massima mobilità degli studenti e della coerenza del percorso formativo.

9 Ai fini dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi pregressi, le immatricolazioni successive alla rinuncia agli studi effettuata presso altre università seguono le stesse procedure previste per i trasferimenti in ingresso.

10 Quando, per il riconoscimento dei crediti formativi, il consiglio di corso di studi abbia istituito apposite commissioni istruttorie, le valutazioni delle commissioni istruttorie sono approvate in via definitiva dai presidenti degli stessi consigli.

11 Le valutazioni sono esecutive dopo la sottoscrizione da parte dello studente che le ha richieste, entro quindici giorni dalla notifica telematica; in mancanza, il richiedente può essere immatricolato oppure può ritirare la domanda di immatricolazione, avendo in tal caso diritto al rimborso delle eventuali rette di iscrizione e frequenza già versate.

Art. 14

Riconoscimento di competenze professionali certificate

1 Entro il limite massimo di dodici CFU nei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono riconoscibili quali crediti formativi universitari, con riferimento esclusivo ai soli ambiti disciplinari individuati dal consiglio di corso di studi competente in quanto adito dallo studente all'atto della richiesta di immatricolazione, le conoscenze e le abilità professionali certificate con uno o più dei seguenti documenti:

a. attestati di effettivo svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;

b. attestazioni concernenti l'avvenuto svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;

c. altre certificazioni concernenti esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza, tra le quali quelle attestanti lo svolgimento del servizio civile.

2 Entro il limite complessivo di cui al comma 1 e con riferimento alle medesime condizioni, sono altresì riconoscibili quali crediti formativi universitari le conoscenze e le competenze maturate in attività formative post-secondarie, documentate con uno o più dei seguenti atti:

a. titoli rilasciati dalle accademie o dalle scuole militari o delle forze di polizia, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle forze armate, l'istituto di perfezionamento della polizia di Stato, la scuola di polizia tributaria della guardia di finanza, la scuola superiore dell'economia e delle finanze ed istituzioni assimilabili;

b. Diplomi IFTS o ITS;

c. Attestati di frequenza e valutazione di corsi FSE;

d. Attestati di frequenza e valutazione di corsi di formazione professionale accreditati;

e. Attestati di frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera;

f. ECDL;

g. Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di una attività lavorativa;

h. Attestati di frequenza di stage e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;

i. Attestati di frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero.

3 Gli attestati di cui alle tipologie dalla lettera e) alla lettera i) del precedente comma non sono valutabili qualora la frequenza complessiva, riferita ad una tipologia indicata con la stessa lettera, non consegua la durata di almeno trenta giorni nell'ambito di uno stesso triennio.

4 Il limite di dodici crediti di cui al comma 1 è riferito all'intero percorso quinquennale e non è pertanto cumulabile con altri riconoscimenti. Il riconoscimento è in ogni caso effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento di crediti attribuite collettivamente.

5 Le valutazioni di cui al presente articolo sono effettuate da apposite commissioni istruttorie, composte da tre docenti nominate dal presidente del corso di studi. Esse tengono conto della documentazione presentata, della collocazione temporale degli studi effettuati e dell'attinenza delle conoscenze e delle abilità certificate con i settori scientifico-disciplinari presenti nel corso di laurea interessato. Le commissioni possono richiedere, ove lo ritengano utile, la convocazione degli studenti per appositi colloqui.

6 Il riconoscimento di crediti relativi ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti è ammesso in casi eccezionali e soltanto quando le attestazioni presentate dallo studente diano conto di competenze inequivocabilmente riferibili a tali specifici settori.

7 Quando, per il riconoscimento delle competenze professionali e formative, il consiglio di corso di studi abbia istituito apposite commissioni istruttorie, le valutazioni delle commissioni istruttorie sono approvate in via definitiva dai presidenti degli stessi consigli.

8 Le valutazioni sono esecutive dopo la sottoscrizione da parte dello studente che le ha richieste, entro quindici giorni dalla notifica telematica; in mancanza, il richiedente può essere immatricolato come studente ordinario oppure può ritirare la domanda di immatricolazione, avendo in tal caso diritto al rimborso delle eventuali rette di iscrizione e frequenza già versate.

9 La valutazione dei crediti conseguiti negli Istituti Tecnici Superiori è effettuata secondo le specifiche disposizioni che regolano i rapporti tra gli ITS e l'Università.

Art. 15

Ammissione ai corsi di studio

1 Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, può essere richiesto inoltre il possesso o l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.

2 E' altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori altri obblighi formativi derivanti dalla verifica della preparazione.

3 Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, le facoltà definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro il 10 agosto. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo, le facoltà possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico. In ogni caso, il mancato soddisfacimento nel corso del primo anno dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo di cui al comma precedente, comporta l'impossibilità di sostenere esami del secondo anno.

4 Gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici definiscono i requisiti specifici e particolareggiati richiesti per l'accesso ai corsi di laurea, le modalità di verifica della preparazione e di assolvimento degli eventuali debiti formativi. Gli eventuali debiti formativi devono essere assolti, anche a seguito di attività formative integrative organizzate dall'Ateneo, entro il 31 ottobre dell'anno solare successivo. Gli studenti che non assolvano agli

obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno non possono sostenere esami del secondo anno. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una valutazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.

5 I consigli di facoltà possono attuare forme di autovalutazione guidata delle conoscenze iniziali, in determinate aree disciplinari, degli studenti iscritti, al fine di organizzare apposite attività didattiche e di tutorato da offrire agli studenti in aggiunta alle attività formative definite dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. L'Ateneo si impegna a rendere tempestivamente accessibili agli studenti pre-iscritti e iscritti gli esiti delle attività di autovalutazione della preparazione iniziale. Tali attività di autovalutazione non sostituiscono le prove di accertamento delle conoscenze iniziali, che sono comunque obbligatorie.

6 Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, o del diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione.

7 E' consentita l'ammissione ai corsi di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, solo se esplicitamente previsto da specifica normativa ministeriale e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali (corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

8 Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

9 L'ammissione ai corsi di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali che li concernono.

Art. 16

Forme particolari di immatricolazione: studenti a tempo parziale, ammissione a corsi singoli, ripetizione dell'anno di corso

1 L'Università Kore di Enna può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio, applicando in tal caso specifiche riduzioni delle rette annue di frequenza.

2 I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale e le modalità di fruizione della didattica sono definiti, anche secondo forme di sperimentazione, con delibera dei competenti organi accademici ai sensi dello Statuto.

3 Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea.

4 Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.

5 Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studi, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

6 In casi eccezionali e per comprovate esigenze didattiche o strutturali, i regolamenti di facoltà possono motivatamente prevedere particolari modalità di accesso ad attività formative singole specificamente indicate anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.

7 L'iscrizione a corsi singoli consente di frequentare uno o più insegnamenti nell'ambito dei corsi di studio e di sostenerne gli esami. L'iscrizione a corsi singoli può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno accademico. Le facoltà possono accogliere le richieste o rigettarle, in relazione alla programmazione delle relative attività didattiche e nei limiti della sostenibilità dei singoli corsi di studio.

8 L'Università disciplina annualmente, contestualmente al Manifesto degli studi, il regime delle rette di iscrizione, adottando opportune misure di disincentivazione delle ripetenze e delle iscrizioni fuori corso e istituendo, di converso, iniziative idonee ad incentivare e sostenere la regolarità degli studi.

Art. 17

Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

1 L'Ordinamento didattico di ciascun corso di studi, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, nei termini di scadenza indicati dal consiglio di corso di studi.

2 I regolamenti didattici di corso di studi, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'Ordinamento didattico.

3 Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato entro il 30 giugno dal consiglio di facoltà, sentiti i consigli di corso di studi.

4 Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i consigli di corso di studi, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma e si pronunciano in via definitiva entro il 31 ottobre.

5 È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 18

Mobilità internazionale e nazionale e riconoscimento degli studi compiuti presso università italiane ed estere

1 L'Università di Enna incoraggia e sostiene la mobilità internazionale finalizzata a consentire agli studenti di svolgere parte degli studi presso università estere, nell'ambito o al di fuori degli specifici programmi comunitari. A tal fine, anche su proposta del senato accademico, delle facoltà, delle strutture didattiche e scientifiche e dei singoli corsi di studio, l'Università di Enna stipula appositi accordi di reciprocità con altri atenei, sia di propria iniziativa che nel quadro di iniziative promosse da organismi internazionali.

2 Le procedure concernenti gli studi all'estero degli studenti UKE, l'accoglienza degli studenti provenienti dall'estero e lo scambio di studenti e docenti con altri atenei sono coordinate e assistite dall'Ufficio relazioni internazionali dell'Università, *Kore International Relations Office* (KIRO), il quale cura anche i supporti logistici ed organizzativi e pone a disposizione degli studenti *outgoing* e *incoming* le proprie risorse didattiche.

3 Lo studente può svolgere all'estero:

a. attività formative;

b. attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;

c. attività di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d. tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.

4 Lo studente che intende trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a proporre al presidente del consiglio del proprio corso di studi uno schema di *learning agreement* indicante le attività formative dell'università ospitante**.** Tali attività sostituiscono alcune delle attività previste dal corso di studi di appartenenza per un numero di crediti equivalente.

5 Il consiglio di corso di studi esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

6 Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle facoltà o dei corsi di studio interessati, rese note nei relativi manifesti degli studi, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante - sostitutive di quelle previste nel corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento del corso di studi di appartenenza.

7 Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del *learning agreement*, il consiglio di corso di studi conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. La votazione riportata all'estero è tradotta con delibera del consiglio di corso di studi, sulla base dei criteri riferiti al sistema ECTS.

8 Gli studenti che in autonomia sospendono gli studi in Italia per proseguirli all'estero possono chiedere al consiglio di corso di studi il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma.

9 È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19

Programmazione didattica

1 Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo specifiche deroghe deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Università.

2 Annualmente le facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività formative che saranno offerte agli studenti nell'anno accademico successivo. L'offerta formativa annuale è resa pubblica.

3 Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:

a. gli obiettivi formativi;

b. i contenuti disciplinari;

c. il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;

d. le modalità e le condizioni didattiche di svolgimento;

e. le modalità dettagliate di verifica degli apprendimenti, ovvero le procedure e le tecniche di esame;

f. la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).

4 Annualmente il consiglio di amministrazione, acquisite le indicazioni del senato accademico, delibera per l'anno accademico successivo i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti degli studenti in uscita e in entrata, compresi gli studenti stranieri.

Art. 20

Organizzazione tipo dell'anno accademico

1 Quando nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studi non sono indicate opzioni diverse, l'organizzazione dell'anno accademico si adegua ai seguenti criteri generali:

a. indipendentemente dalla consistenza in crediti formativi, gli insegnamenti sono calendarizzati secondo blocchi semestrali;

b. i giorni di svolgimento ordinario delle attività didattiche in aula sono il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, esclusi i festivi. Il giorno di mercoledì e la mattina del sabato sono riservati alle altre attività universitarie (laboratori, seminari, convegni, visite didattiche, etc.) e ai recuperi resisi eventualmente necessari;

c. i prèsidi di facoltà assegnano a ciascuna annualità di corso, in via permanente per l'intero anno accademico, spazi didattici utilizzabili per non meno di 18 ore settimanali;

d. è vietato lo svolgimento di lezioni frontali dello stesso insegnamento per più di tre ore consecutive;

e. l'inizio delle lezioni del primo semestre deve avvenire entro il mese di ottobre;

f. durante il primo semestre deve essere prevista un'interruzione delle attività didattiche nel periodo compreso tra la terza decade di dicembre e la prima decade del successivo mese di gennaio;

g. il termine delle lezioni del primo semestre deve cadere nella settimana posta a metà del mese di gennaio;

h. le lezioni del secondo semestre devono essere avviate tra l'ultima decade del mese di febbraio e la prima decade de mese di marzo;

i. il termine delle lezioni del secondo semestre deve cadere non oltre il 15 giugno;

j. la sessione invernale di esami ha inizio non prima del 15° giorno successivo al termine effettivo delle lezioni del primo semestre nel corso di studi cui si riferisce, e si completa entro il mese di febbraio. Questa sessione è la prima dell'anno accademico in cui ricade, mentre ha carattere di sessione straordinaria per gli iscritti dell'anno accademico precedente;

k. la sessione estiva di esami ha inizio non prima del 15° giorno successivo al termine effettivo delle lezioni del secondo semestre nel corso di studi cui si riferisce, e si completa entro il mese di luglio;

l. la sessione autunnale di esami si colloca tra l'1 settembre e il 31 ottobre ed include un appello straordinario riservato agli studenti lavoratori, ripetenti, fuori corso e laureandi, individuati con apposito regolamento.

m. in qualsiasi sessione, tra la conclusione di un appello e l'inizio del successivo, relativo allo stesso insegnamento, deve intercorrere un periodo di non meno di 15 giorni.

2 Salvo che per la sessione autunnale, nell'ambito dello stesso corso di studi è esclusa la possibilità di tenere attive contemporaneamente sessioni di esame e attività didattiche.

3 La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.

4 I consigli di corso di studi, di concerto con la direzione generale dell'Università, fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali. Le relative date, con riferimento al giorno di inizio, sono pubblicate con congruo anticipo sul sito web dell'Ateneo.

Art. 21

Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1 I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.

2 Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previsti: lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

3 I regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica ad esse connesse.

4 Qualora il regolamento didattico del corso di studi preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli uffici che gestiscono la carriera degli studenti. In tal caso, soltanto dopo averne conseguito la relativa attestazione, lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto.

Art. 22

Modalità delle verifiche in itinere degli apprendimenti

1 I regolamenti didattici di corso di studi specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto dei principi che seguono.

2 Possono accedere alle verifiche i soli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

3 Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi. La verifica deve essere effettuata da una apposita commissione, formata e nominata secondo quanto disposto nel presente regolamento.

4 Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze, e abilità e competenze che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

5 La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.

6 Per le prove di verifica, l'esito della valutazione del profitto individuale è espresso con una votazione in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.

7 L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative, comporta una valutazione unitaria e contestuale.

8 Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

9 La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.

10 Non possono essere di norma ripetute dallo studente le prove di verifica già verbalizzate con esito positivo. In casi eccezionali, su richiesta dello studente, il rettore può autorizzare la ripetizione di non più di tre prove nei corsi di laurea e di non più di due prove nei corsi magistrali biennali, esclusivamente nel caso in cui la ripetizione richiesta riguardi prove superate con una votazione inferiore a 25/30. La ripetizione può avere luogo soltanto dopo che siano stati superati tutti gli esami previsti nel corso di studi.

11 Il verbale degli esami, cartaceo o digitale a seconda della modalità in uso, debitamente compilato e firmato dal presidente della commissione, deve essere trasmesso alla segreteria studenti dell'Università entro tre giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro tre giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.

12 Il presidente della commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

13 I consigli di corso di studi, le commissioni paritetiche e i prèsidi delle facoltà esercitano, secondo le rispettive competenze previste nello Statuto dell'Ateneo, il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Art. 23

Composizione e operatività delle commissioni d'esame ed eventuali sottocommissioni

1 Le commissioni d'esame sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell'attività, e ne è il presidente, e gli altri sono docenti o ricercatori anche di altre discipline o cultori della materia. Nei casi di assenza del docente responsabile, giustificata da gravi motivi, il preside della facoltà con proprio provvedimento incarica della presidenza di una commissione altri docenti.

2 In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

3 Le commissioni sono nominate dai consigli di corso di studi all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti.

4 In caso di urgenza, il preside di facoltà può provvedere alla nomina delle commissioni.

5 Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai presidenti dei consigli di corso di studi, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.

6 In casi straordinari, con provvedimento del rettore, le commissioni d'esame possono essere autorizzate, fatte salve le competenze di autorità esterne all'Ateneo, a tenere le prove di verifica presso ospedali, istituti carcerari, caserme ed in altri luoghi ove gli studenti iscritti si trovino costretti per comprovate esigenze oggettive.

7 Con domanda individuale adeguatamente motivata, presentata all'ombudsman dell'Università entro cinque giorni dalla pubblicazione delle commissioni d'esame, uno studente può richiedere di sostenere eccezionalmente gli esami con una commissione diversa da quella pubblicata. L'ombudsman decide se accogliere o meno le motivazioni entro i successivi cinque giorni e ne informa il rettore, il quale, in caso di accettazione, nomina una commissione in tutto o in parte alternativa, esclusivamente per lo studente che lo abbia richiesto.

Art. 24

Prova finale

1 Per il conseguimento della laurea triennale, della laurea magistrale o del diploma di dottorato di ricerca o di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.

2 Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I regolamenti didattici di corso di studi possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.

3 La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un docente relatore, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero direttamente vissute dallo studente. In relazione agli ordinamenti dei singoli corsi di studio, il rapporto può avere prevalente forma scritta, grafica, plastica, digitale, comunque di documentazione dell'attività svolta. Le facoltà prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.

4 La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione formata e nominata secondo quanto disposto nel successivo articolo.

5 Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal regolamento didattico del corso di studi. In tutti gli altri casi, i consigli di corso di studi stabiliscono i criteri per assicurare la coerenza dell'argomento della tesi con gli obiettivi formativi del corso di studi.

6 La facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che attribuzioni e responsabilità dei laureandi siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente. Il preside adotta il relativo provvedimento di assegnazione formale dei docenti ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto.

7 Il senato accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.

8 Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta alla direzione generale dell'Università attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova stessa.

Art. 25

Commissioni per la prova finale

1 Le commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.

2 Le commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.

3 Le commissioni sono nominate dal preside di facoltà.

4 La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.

5 Gli organi accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta, o la tesi di laurea redatta, in tutto o in parte in lingua straniera, predisponendo in tali casi idonee misure organizzative.

Art. 26

Compiti e doveri didattici di tutti i docenti dell'Università

1 I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività di didattica frontale nei corsi di studio dell'Ateneo. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità fissate annualmente dal senato accademico in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica, nell'ambito delle quali è proposto al consiglio di amministrazione anche il carico didattico minimo per i professori.

2 I docenti completano inoltre il loro impegno orario mediante lo svolgimento degli altri doveri didattici previsti dalla legge 240/2010 e/o dalle precedenti disposizioni in essa richiamate, incluse le attività di tutorato e di orientamento.

3 Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei corsi di studio di primo e secondo ciclo e nei corsi di studio a ciclo unico, secondariamente nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca; inoltre, nei master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione continua. L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso la struttura dipartimentale di afferenza e, in subordine, all'interno di altre iniziative didattiche dell'Ateneo.

4 La facoltà assicura la pubblicità dei curricula scientifici, degli orari delle attività didattiche dei docenti e ricercatori, nonché del ricevimento degli studenti, svolto durante l'intero arco dell'anno accademico anche nei casi in cui i corsi tenuti siano stati programmati in semestri. Queste e altre attività, svolte dai docenti e ricercatori nell'ambito dei compiti loro affidati, sono annotate nel registro didattico.

5 Il docente deve assicurare la propria presenza per l'intero anno accademico. Può astenersi dalle attività didattiche solo per causa di forza maggiore, motivi di salute, ovvero per comprovati impegni scientifici o istituzionali preventivamente comunicati al rettore e al presidente dell'Università.

6 In caso di assenza per un periodo superiore alla settimana il docente è tenuto a darne comunicazione al presidente dell'Università e al preside di facoltà, indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate. I casi di impossibilità improvvisa di adempiere ad una attività didattica o ad una prova di esame già calendarizzate obbligano il docente, oltre a giustificare le ragioni dell'assenza, ad informare con ogni mezzo utile tempestivamente, e comunque in tempo per la sua sostituzione, il presidente del consiglio di corso di studi o, nel caso di irreperibilità di questi, il preside di facoltà.

7 Il preside, in collaborazione con i presidenti dei consigli di corso di studi, garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne è responsabile.

Art. 27

Modalità di attribuzione dei compiti didattici e registrazione delle attività formative

1 Le facoltà predispongono un piano di assegnazione dei compiti didattici a professori e ricercatori. Il consiglio della facoltà, nella quale il professore o ricercatore presta servizio, dispone, sentito l'interessato e nell'ambito della programmazione didattica deliberata per ciascun anno accademico, l'assegnazione a ciascun docente e ricercatore dei compiti didattici previsti dalla normativa vigente.

2 I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti a completare annualmente il registro di cui al comma 4 dell'articolo precedente entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.

3 I professori di ruolo e i ricercatori devono inoltre compilare il consuntivo delle complessive attività svolte entro il 31 ottobre di ogni anno.

4 Il preside è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri di cui ai precedenti commi apponendo il visto.

Art. 28

Verifica della didattica

1 Il consiglio di facoltà approva una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici predisposta sulla base delle relazioni delle singole commissioni paritetiche della facoltà.

2 La relazione annuale, trasmessa al rettore e al presidente dell'Università, è redatta tenendo conto delle opinioni degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati.

3 Il senato accademico predispone una relazione complessiva al consiglio di amministrazione, che ne cura quindi il successivo inoltro al nucleo di valutazione di ateneo.

4 I consigli di corso di studi attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal consiglio di facoltà, dei rapporti del nucleo di valutazione e delle indicazioni degli organi di governo.

Art. 29

Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

1 E' assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.

2 Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.

3 E' garantita la facoltà, per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.

4 Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi Accademici.

5 Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università di Enna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e di altri corsi per i quali sia previsto il rilascio di titoli accademici da parte dell'Ateneo.

Art. 30

Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1 L'Università degli studi di Enna "Kore" assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'UKE promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa dell'Università e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

2 È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall'Università.

Art. 31

Trasparenza dei diritti e dei doveri e contratto con gli studenti

1 L'Università degli studi di Enna "Kore" adotta, in sede di immatricolazione degli studenti, un apposito contratto che viene sottoscritto dal legale rappresentante dell'Università e dagli studenti che intendono accedervi. Il contratto impegna l'Università e il singolo studente ad adempiere, ciascuno per la propria parte, agli obblighi concernenti l'ottimale sviluppo del processo di formazione.

2 Ai fini dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del presente Regolamento didattico, incluso il contratto previsto ai commi precedenti, la qualifica di "studente" dell'Università degli studi di Enna si intende assunta dagli iscritti in regola con le procedure pubblicizzate di iscrizione, con i versamenti delle tasse e delle rette di frequenza, nonché con la sottoscrizione del contratto da parte dell'aspirante studente e del legale rappresentante dell'Università.

ALLEGATO A

FACOLTÀ E CORSI ATTIVI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE AD ESSE AFFERENTI

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
	Corsi in RAD istituiti e attivi
L-7 R	Ingegneria civile e ambientale
L-8 R	Ingegneria informatica
L-9 R	Ingegneria aerospaziale
L-9 R	Ingegneria Biomedica
L-P01	Tecnologie per l'energia e l'ambiente
LM-20 R	Ingegneria aerospaziale
LM-32	Ingegneria dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica Architettura
LM-4 c.u.R	
LM-23 R & LM-35 R	Gestione e protezione delle risorse territoriali e ambientali
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'UOMO E DELLA SOCIETÀ	
	Corsi in RAD istituiti e attivi
L-24 R	Scienze e tecniche psicologiche
L-39 R	Servizio sociale in contesti disagiati e criminogeni
L-22 R	Scienze del movimento e dello sport
LM-51 R	Psicologia clinica
LM-67 R	Scienze dell'esercizio fisico per il benessere
LM-87 R	Gestione dei servizi sociali e contrasto delle devianze
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE	
	Corsi in RAD istituiti e attivi
L-18 R	Economia e management
L-36 R	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
LM-77 R	Economia e direzione delle Imprese
LMG/01 R	Giurisprudenza
FACOLTÀ DI STUDI CLASSICI, LINGUISTICI E DELLA FORMAZIONE	
	Corsi in RAD istituiti e attivi
L-10 R	Lettere
L-11 R	Lingue e culture moderne
LM-38 R	Lingue per la comunicazione internazionale
LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
	Corsi in RAD istituiti e attivi
L-2 R	Biotecnologie
L/SNT1	Infermieristica *(abilitante alla professione sanitaria di infermiere)* Sede di Enna
L/SNT1	Infermieristica *(abilitante alla professione sanitaria di infermiere)* Sede di Caltagirone
L/SNT1	Ostetricia *(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)*
L/SNT2	Fisioterapia *(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)*
L/SNT2	Logopedia *(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)*
L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica *(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riablitazione psichiatrica)*

L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico *(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico*
L/SNT3	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatroia e perfusione cardiovascolare *(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)*
L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia *(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)*
LM/SNT1	Scienze Infermieristiche e ostetriche
LM-41 R	Medicina e Chirurgia
	Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università:
	Igiene e medicina preventiva
	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
	Ginecologia ed ostetricia
	Cardiochirurgia
	Medicina fisica e riabilitativa
	Scienza dell'alimentazione